

COMUNE DI CUTIGLIANO
Prov. di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°008
SEDUTA del
03-02-1997

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio di noleggio con autobus. Approvazione.-

L'anno millenovecentonovantasette e questo giorno tre del mese di febbraio alle ore 17,30 nel civico palazzo, si è riunito il consiglio comunale, convocato nei modi di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Graziano NESTI nella sua qualità di Sindaco.

All'appello risultano presenti n.11 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n.2 consiglieri, come segue:

- 1) NESTI Graziano
- 2) PACINI Maria
- 3) PETRUCCI Lucilla
- 4) SIGNORINI Agostino
- 5) CANCELLIERI Donata Maria
- 6) SICHÌ Simone
- 7) MARTINO Renzo
- 8) SISI Massimo
- 9) TONARELLI Manuela
- 10) LENZINI Enzo
- 11) CECCARELLI Carluccio
- 12) LENZINI Silvio
- 13) BERNARDI Roberto

TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
p	a
p	
p	
p	
p	
p	
p	
p	
p	a
p	
p	
TOTALI	11 2

Assiste il Segretario comunale Dr. Edoardo NANNIPLERI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa scrutatori i Signori PETRUCCI Lucilla, SICHÌ Simone, BERNARDI Roberto e passa alla discussione del punto posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto adottando quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di disciplinare con apposito regolamento il servizio di noleggio autobus con conducente secondo le disposizioni della attuale normativa in materia;

VISTE le seguenti disposizioni di legge.

- D.M. 20-12-1991 N°446 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n°458 del 21-06-1988 che modifica le direttive del Consiglio n°562 del 12-11-1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strade nel settore dei trasporti nazionali e internazionali" / D.M. 04-07-1994 "Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus"(G.U. n°162 del 12-07-1994);
- D.Lgs. n°285 del 30-04-1992 e successive modifiche ed integrazioni, Legge 05-02-1992 n°104 "Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. n°39 del 17-02-1992),

VISTO altresì il Piano di Bacino approvato dal Consiglio Provinciale in data 07-10-1991 in base al quale nell'ambito del territorio comunale possono essere rilasciate n°1 autorizzazione per autobus e n°1 autorizzazione per minibus;

VISTO lo schema di regolamento per il servizio di noleggio con autobus predisposto dall'ufficio di Polizia Municipale e allegato al presente atto;

VISTA la relazione presentata dal responsabile del servizio di Polizia Municipale e allegata al presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica e di legittimità resi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/"90;

CON voti favorevoli n°11 resi dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) SI APPROVA il regolamento per il servizio di noleggio con autobus con conducente che composto da n°39 articoli, viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2) DI INCARICARE l'Ufficio di Polizia Municipale, ad avvenuta esecutività del provvedimento in essere, a dare esecuzione allo stesso.



ALLEGATO

COMUNE DI CUTIGLIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI
NOLEGGIO CON AUTOBUS

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
n° 8 del 03 FEB 1997
L'Ufficio Segreteria

- CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1 - definizione del servizio	pag.	1
Art. 2 - disciplina del servizio	pag.	1
Art. 3 - condizioni d'esercizio	pag.	1
Art. 4 - numero delle autorizzazioni	pag.	1
Art. 5 - Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea	pag.	2
Art. 6 - operatività del servizio	pag.	2
Art. 7 - commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni	pag.	2

- CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8 - requisiti per l'esercizio della professione	pag.	3
Art. 9 - accesso alla professione	pag.	3

- CAPO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10 - concorso per l'assegnazione della autorizzazioni	pag.	4
Art. 11 - contenuti del bando	pag.	4
Art. 12 - titoli oggetto di valutazione	pag.	4
Art. 13 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazione	pag.	5
Art. 14 - validità dell'autorizzazione	pag.	5
Art. 15 - trasferibilità dell'autorizzazione	pag.	5

- CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Caratteristiche degli autobus	pag.	6
Art. 17 - inizio e sospensione del servizio	pag.	6
Art. 18 - locazione dell'autobus	pag.	6
Art. 19 - Comportamento del noleggiatore	pag.	7
Art. 20 - Comportamento degli utenti	Pag.	7
Art. 21 - personale di guida e collaboratore familiare	pag.	7
Art. 22 - interruzione del trasporto	pag.	8
Art. 23 - trasporto handicappati	pag.	8
Art. 24 - tariffe	pag.	8
Art. 25 - cronotachigrafo e contachilometri	pag.	8
Art. 26 - impiego di tecnologie innovative	pag.	8
Art. 27 - responsabilità nell'esercizio del servizio	pag.	8
Art. 28 - reclami	pag.	8

- CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 29 - addetti alla vigilanza	pag.	9
Art. 30 - idoneità dei mezzi di servizio	pag.	9
Art. 31 - sanzioni	pag.	9
Art. 32 - rinuncia all'autorizzazione	pag.	10
Art. 33 - sospensione dell'autorizzazione	pag.	10
Art. 34 - revoca dell'autorizzazione	pag.	10
Art. 35 - decadenza dell'autorizzazione	pag.	11
Art. 36 - effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.	11
Art. 37 - irrogazione delle sanzioni	pag.	11
Art. 38 - abrogazione di norme	pag.	11
Art. 39 - entrata in vigore	pag.	11

FONTI NORMATIVE

- Decreto Ministero Trasporti n° 448 del 20/12/1991
- Circolare Ministero dei trasporti N° 101 del 22/6/92
- D.M. N° 161 DEL 4/7/94
- L. 104/92
- D.LGS. 285/92
- Decisione Consiglio di Stato N° 245/93

C A P O I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

ART. 1

Definizione del Servizio

Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

ART. 2

Disciplina del Servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato, dalle Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 3

Condizioni d'esercizio

L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito dal piano di bacino approvato dalla Provincia di Pistoia.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del Comune, i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." con riprodotto lo stemma del Comune.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 4

Numero delle autorizzazioni

Il numero delle autorizzazioni è stabilito dal piano di bacino approvato dalla Provincia di Pistoia che prevede il rilascio di N° 1 autorizzazione per autobus e n° 1 autorizzazione per minibus.

ART. 5

Servizi, sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'epletamento di servizi sussidiari, integrativi o sustitutivi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a) collegano una frazione con il capoluogo seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
- b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tale caso la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;
- c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, orario che può essere continuato o coincidere con particolari esigenze di mobilità della clientela, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari;
- d) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa.
- e) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sulla fiancata destra un cartello amovibile, di tipo omologato dal competente ufficio comunale, recante la dizione "SERVIZIO SOSTITUTIVO", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione. Tale cartello deve essere rimosso a fine servizio.

ART. 6

Operatività del servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

ART. 7

Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ad all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dalla approvazione del regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) Sindaco o Assessore competente (presidente);
- b) Responsabile degli Uffici Comunali Competenti in materia (Ufficio licenze- Ufficio Polizia Municipale);

c) N° 1 Rappresentante per ogni organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente nella Regione.

La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'articolo 11;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'articolo 12 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

C A P O I I

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 8

Requisiti per l'esercizio della professione

L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n° 448;
- b) titolarità di apposita autorizzazione dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

ART. 9

Accesso alla professione

L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al permesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 N° 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti N° 101 del 22/06/1992.

- b) laurea - punti 2;
- c) diploma di maturità - punti 1;
- d) iscrizione liste di disoccupazione - punti 5;
- e) conoscenza lingua straniera - 2 punti per ogni lingua, massimo due lingue;
- f) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente - punti 1 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenta una discriminante, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

La Giunta comunale, approvata la graduatoria redatta dalla commissione di cui all'art. 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal Sindaco.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tale dalla Giunta Municipale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7.

ART. 14

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti a) e c) operano esclusivamente nei confronti delle Ditte individuali.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del

prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un'anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 N° 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che sia perfezionato tra gli eredi un'accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 N° 448.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

C A P O I V

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

!

ART. 16

Caratteristiche degli autobus

Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche conformi alle disposizioni di legge.

ART. 17

Inizio e sospensione del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 18

Locazione dell'autobus

La Giunta Comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizio di linea.

ART. 19

Comportamento del noleggiatore

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi esigenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 5;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- g) fumare in vettura.

ART. 20

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 21

Personale di guida e collaboratori familiari

Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei prescritti requisiti di legge.

ART. 22

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo, o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 23

Trasporto handicappati

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutto l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 25

Cronotachigrafo e contachilometri

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in caso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio Comunale.

ART. 26

Impiego di tecnologie innovative

Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta del trasporto.

ART. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ed al suo dipendente.

ART. 28

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informeranno la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni autobus è eposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

C A P O V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 29

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981 N° 689.

ART. 30

Idoneità dei mezzi al servizio

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

Le procedure di cui ai commi 1 - 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 31

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3/3/30 N° 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 3 comma 3, sostanziato alla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art. 3, comma 4, relativo alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- c) violazione agli obblighi di cui all'art. 5, consistenti nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo di linea;
- d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità previsto dall'art. 6 comma 2;
- e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 17, comma 2;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1? PUNTI d - g - h ed i;
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 19 comma 2, punti da a ad f;
- h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20 comma 1, punti a e b;

- i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art 25, comma 2;
- l) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28, comma 2;

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 Marzo 1934 N° 383.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

ART. 32

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente ufficio comunale.

ART. 33

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, tale sanzione è applicabile nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 3, comma 5;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto all'articolo 23;
- d) violazione, per la terza volta nell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esecuzione dell'attività di noleggio.

La Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34

Revoca dell'autorizzazione

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesto dal decreto del Ministero dei trasporti 20/12/1991 n) 448;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 33

e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile di competenza.

ART. 35

Decadenza dell'autorizzazione

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 comma 1. Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36

Effetti conseguenti, alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 37

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24/11/81 N° 689 e successive modificazioni.

ART. 38

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni comunali che disciplinano il servizio di noleggio autobus con conducente.

ART. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del CO.RE.CO.



COMUNE DI CUTIGLIANO

PROVINCIA DI PISTOIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. O C.C.
(art. 53 della L. N° 142/90)

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio di noleggio con autobus.


- VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
- VISTO l'art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142;

SI ESPRIME

Parere favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto di cui trattasi.

Il presente parere, non rivestendo il Sottoscritto qualifica di funzionario, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n° 15900/1BIS/L. 142 ha mera rilevanza interna.

Cutigliano 09/01/1997



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
(M.lo Tonarelli Giancarlo)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 8 03.FEB.1997
L'Ufficio di la

Parere di legittimità sulla proposta di deliberazione di C.C.
(art.53 della legge 08-06-1990 n°142)

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto,
VISTO l'art.53 della legge 08-06-1990, n°142;

e s p r i m e

PARERE favorevole sotto il profilo della legittimità sul presente
atto deliberativo.

Catigliano, li 03-02-1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Edoardo Nannipieri)

IL PRESIDENTE
(Graziano Nesti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Edoardo Nannipieri)

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio di copia
della presente deliberazione è stata iniziata il 07.FEB.1997
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 della legge 08-06-
1990, n.142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Edoardo Nannipieri)

Richiesta chiarimenti da parte del CO.RE.CO. di Firenze in data _____
con deliberazione n. _____ ed evasi con nota/de-
libera n. _____ del _____.

Copia della presente è stata trasmessa al controllo di legittimità
in data 7/2/97 ed è divenuta esecutiva ai sensi del-
l'art.35, comma 4°, della L.R. n.31/'92 per il termine decorso di
VENTI giorni dalla data di ricevimento da parte del CO.RE.CO., ed a
seguito dell'avvenuta pubblicazione all'albo senza reclami, il
giorno 03.MAR.1997.

Catigliano, li 03.MAR.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Edoardo Nannipieri)

- (x) Delibera soggetta a controllo;
() Delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 47, ultimo comma, della legge n°142/'90;

Delibera pervenuta al CO.RE.CO. il 11/2/97

CONSEGNATA IL 07.FEB.1997 AI SEGUENTI UFFICI:

ufficio Segreteria
ufficio polizia municipale
ufficio centro sociale